

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori CENTARO, BETTAMIO, SCHIFANI,
GRECO, MUNGARI, TOMASSINI, VEGAS, BUCCI, AZZOLLINI,
MAGGIORE, PASTORE, VENTUCCI, GERMANÀ, TERRACINI,
LAURIA Baldassare, CORSI ZEFFIRELLI, TONIOLLI, DE
ANNA, MANCA, NOVI, PIANETTA, RIZZI e MANFREDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 1997

Disposizioni in materia di compensi per prestazioni tecniche

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge tende a migliorare la disciplina giuridica diretta a rendere più agevole la determinazione dell'onorario spettante ad un largo settore della libera professione, precisamente a quello tecnico.

Nell'attuale assetto normativo, le tariffe professionali prevedono che il principio del minimo tariffario inderogabile sia il presupposto primario di determinazione del compenso del professionista.

Il problema è l'effettivo accertamento della corresponsione di un compenso giusto ed adeguato, di un compenso, cioè, che remunererà il professionista per le prestazioni effettivamente rese e costituisca un incentivo individuale a migliorare la qualità delle prestazioni anche nell'interesse generale e, nel contempo, non sia ingiustamente gravoso per il committente.

Il diritto del professionista ad ottenere il giusto compenso e la corrispettiva limitazione della sua pretesa a tale giusto compenso costituiscono un aspetto di quelle regole di comportamento che vanno riassunte nella «deontologia professionale», per il riflesso che esse hanno nell'abito della categoria professionale, complessivamente considerata.

La fissazione di compensi non rispondenti all'effettiva quantità e qualità delle prestazioni rese implica una illecita concorrenza nei confronti degli altri colleghi professionisti e costituisce un comportamento lesivo del decoro e della dignità professionale; di contro, la pretesa di compensi esosi concretizza un comportamento riprovevole nei confronti del committente.

Nell'attuale assetto normativo di ogni professione tecnica, gli Ordini ed i Collegi professionali sono gli organismi ai quali spetta l'elaborazione e l'emanazione di re-

gole deontologiche ed ai quali, in particolare, è assegnata la funzione di controllo della congruità delle parcelle dei professionisti, anche quale presupposto dell'emanazione di decisioni da parte dell'autorità giudiziaria.

Il presente disegno di legge, in armonia con i principi ispiratori della legislazione vigente, fornisce agli Ordini e Collegi professionali un valido strumento per rendere, nell'interesse generale, effettiva e pregnante la funzione di vigilanza sull'esercizio della professione diretta ad evitare fatti indecorosi, ad accertare ed eliminare l'esercizio in costanza di incompatibilità, a riqualificare la prestazione nell'interesse dell'utenza e quindi, di tutti.

Il nuovo strumento finisce per realizzare in maniera determinante un'altra finalità non meno importante nell'attuale condizione storica del nostro Paese, in quanto contribuirà a rendere trasparenti e facilmente individuabili i ricavi dalla libera professione con inevitabile e consistente restrizione dell'area dell'evasione.

Agli scopi enumerati risponde, dunque, il principio dell'obbligatorietà della liquidazione, da parte degli Ordini e Collegi professionali, delle parcelle relative a prestazioni professionali tecniche.

Invero, il provvedimento di liquidazione, che in senso tecnico rende il credito certo nel suo ammontare, liquido ed esigibile, deve intervenire in relazione a compensi dovuti per prestazioni rese a privati o ad enti pubblici, qualunque sia la fonte attributiva dell'incarico.

Esso, oltre che come titolo per l'esazione, assume il carattere di elemento di prova per la maturazione del credito: di qui la necessità che una copia di esso rimanga agli atti dell'Ordine o Collegio e possa essere richiesta da chiunque dimostri di avervi in-

teresse. Gli scopi che la proposta intende perseguire e realizzare sono di notevole importanza per le categorie professionali e per la collettività, nell'interesse della quale essi concretamente operano.

Infine, la trasmissione della parcella al Ministero delle finanze assicura una trasparenza fiscale dell'operato del professionista, evitando comunque le elusioni della relativa normativa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le parcelle delle prestazioni professionali di ingegnere, architetto e geometra, finalizzate al rilascio di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o di altro atto amministrativo comunque denominato, e quelle connesse a dichiarazioni o asseverazioni, devono essere sottoposte, secondo i rispettivi ordinamenti vigenti, al parere dell'Ordine o Collegio professionale di appartenenza. L'Ordine o Collegio professionale esprime il parere di congruità della prestazione alla tariffa professionale.

2. Le parcelle prive di parere di congruità non costituiscono titolo per l'esazione, neppure parziale, del credito.

Art. 2.

1. L'obbligo della richiesta all'Ordine o Collegio professionale del parere di congruità grava sul professionista.

2. Entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, l'Ordine o Collegio professionale esprime il parere di congruità. L'Ordine o il Collegio professionale ha facoltà di richiedere all'interessato ogni documentazione utile finalizzata alla conoscenza di tutti gli elementi necessari ad esprimere il parere di congruità. In tale caso i tempi di cui al presente comma sono estesi a sessanta giorni.

3. Il professionista all'atto del ritiro del parere di congruità, versa all'Ordine o Collegio professionale la somma dovuta a titolo di diritti di opinamento.

Art. 3.

1. La violazione da parte del professionista dell'obbligo di cui all'articolo 2, comma

1, ove non configuri più grave mancanza, costituisce grave infrazione, ed è quindi soggetta a provvedimento disciplinare.

Art. 4.

1. Gli Ordini e i Collegi professionali provvedono entro il 15 gennaio di ogni anno ad inviare al Ministero delle finanze l'elenco dei nominativi dei professionisti che, nell'anno precedente, hanno presentato fatture o ricevute fiscali per la riscossione delle competenze professionali, con l'indicazione del loro codice fiscale, dell'eventuale partita IVA nonché, per ogni singolo professionista, degli estremi anagrafici e del codice fiscale dell'intestatario della fattura o della ricevuta fiscale, dell'importo delle somme liquidate e dell'oggetto della prestazione.

Art. 5.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano per le prestazioni eseguite successivamente alla data di entrata in vigore della medesima; per gli incarichi conferiti in data antecedente il professionista dichiara, al momento del deposito degli elaborati all'Ordine o Collegio, la data del conferimento dell'incarico.

